



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 24 DEL 31/07/2025**

<b>OGGETTO:</b>	Enti Territoriali per la Palestina
-----------------	------------------------------------

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **10:30**, nella SALA CONSILIARE, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato ai sensi dell'art.15 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria pubblica** e di prima convocazione. All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri **per il presente oggetto**:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
DE ROSA MARIVERA	--
GIOVANNONE GIORGIO	SI
MARCHI SILVIA	SI
ANGELUCCI CLAUDIA	SI
PANELLA ELISA	SI
PETRICCA MAURO	SI
D'ERAMO EMILIO	SI
CIVITANI GIUSEPPE	SI
GALLESE CLAUDIO	SI
DI GIAMBERARDINO GIUSEPPINA	--
CECI FRANCESCO	SI
MARRACCINI DANTE	--
DE RENZIS DORA	SI

Presenti n° 10      Assenti n° 3

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n. 267 presiede il Vice Sindaco **GIOVANNONE GIORGIO** Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. DEL PINTO FRANCESCO**, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Vice Sindaco, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

La situazione nel Territorio palestinese occupato appare ogni giorno più drammatica.

Nella **Striscia di Gaza**, la risposta militare israeliana agli attacchi di Hamas e Jihad islamica del 7 ottobre 2023 al 6 giugno 2025 ha mietuto 54.607 vittime palestinesi, almeno il 55% delle quali sono donne, anziani e minori. Il 92% delle unità abitative è distrutto o gravemente danneggiato; almeno 1.1 milioni di persone hanno bisogno urgente di un riparo, e le restrizioni all'accesso degli aiuti umanitari imposte da Israele rendono estremamente difficile procurarsi beni di prima necessità quali acqua, cibo e medicinali. La violenza militare non ha risparmiato gli ospedali: solo 17 delle 36 strutture ospedaliere della Striscia sono (parzialmente) funzionanti e i restanti presidi sanitari non sono in grado di garantire le cure essenziali, a causa delle precarie condizioni di sicurezza e della scarsità delle forniture mediche. Tra le 10.500 e le 12.500 persone, tra cui almeno 4.000 bambini, hanno urgente bisogno di essere evacuati per ricevere cure mediche non disponibili nella Striscia. (<https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-4-june-2025>).

In **Cisgiordania e a Gerusalemme est**, le misure repressive dell'Autorità occupante che da 58 anni condizionano la vita dei palestinesi sono state ulteriormente inasprite, portando all'uccisione di almeno 986 palestinesi, all'arresto di almeno 17.000 presunti membri della resistenza palestinese, alla deportazione o al trasferimento forzato di almeno 40.000 persone, incluse migliaia di donne e bambini. La violenza dei coloni dilaga nell'indifferenza, se non con la connivenza, delle truppe occupanti (<https://www.ochaopt.org/content/west-bank-monthly-snapshot-casualties-property-damage-and-displacement-april-2025>, 27 maggio 2025 e <https://www.arabnews.com/node/2600846/middle-east>, 15 maggio 2025).

La condotta israeliana è stata aspramente criticata, fra gli altri, dal Segretario generale Antonio Guterres, da diversi Rappresentanti speciali delle Nazioni Unite, dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU, oltreché dalla Commissione indipendente d'inchiesta per il Territorio palestinese occupato.

CONSIDERATO CHE:

Il 19 luglio 2024, la **Corte internazionale di giustizia (CIG)** delle Nazioni Unite ha reso (su richiesta dell'Assemblea generale) un **parere sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e prassi d'Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est**. La CIG ha riconosciuto che la costruzione e l'espansione delle colonie, la restrizioni alla libertà di movimento e le demolizioni di proprietà palestinesi nel Territorio palestinese occupato, la costruzione del Muro, le confische e requisizioni di terreni palestinesi, l'estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme est e nelle colonie, l'adozione di leggi discriminatorie nei confronti dei Palestinesi, lo sfruttamento delle risorse naturali e le deportazioni forzate dei Palestinesi non costituiscono solamente una violazione delle norme internazionali sull'occupazione, ma integrano anche una violazione grave del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l'uso della forza e dell'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l'apartheid. Tali prassi e politiche hanno reso **illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato**. Ne discende, secondo la Corte, l'obbligo per Israele di porre fine, il più rapidamente possibile, alla sua presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, ritirando le proprie truppe, e smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese. E si tratta, peraltro, di un obbligo assoluto, che non può essere condizionato in alcun modo all'esito del negoziato con i Palestinesi, né alle ragioni di sicurezza invocate da Israele.

Come chiarito dalla stessa Corte, del resto, l'accertamento della responsabilità israeliana per queste gravi violazioni di norme di diritto internazionale cogente comporta anche una serie di importanti **conseguenze in capo agli Stati terzi**. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, essi hanno infatti l'**obbligo di non riconoscere** come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, e sono tenuti a **non prestare aiuto o assistenza** al mantenimento di tale situazione. Essi devono inoltre **cooperare per porre fine a tale situazione**. La rilevanza di tali obblighi è stata ribadita anche dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024.

VISTO CHE:

Al contempo, l'accertamento dell'esistenza di un rischio imminente di **genocidio** effettuato dalla CIG nell'**ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024**, nell'ambito della controversia *Sudafrica c. Israele*, sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l'Italia), sui quali grava l'obbligo di **fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso**.

Come, inoltre, la stessa CIG ha riconosciuto nell'**ordinanza cautelare resa il 30 aprile 2024** nella controversia *Nicaragua c. Germania*, il diritto internazionale impone agli Stati terzi obblighi precisi in relazione al trasferimento di armi ad una parte in conflitto, allo scopo di evitare il rischio che tali armi vengano utilizzate in violazione del diritto internazionale umanitario e della Convenzione contro il genocidio.

RITENUTO CHE:

In attuazione di questi obblighi, lo Stato italiano è tenuto a:

1. **interrompere qualunque fornitura di armi, componenti d'arma, tecnologie e servizi militari** allo Stato di Israele;
2. **rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele**, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l'esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall'intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale che riguardi il Territorio palestinese occupato o parte di esso che possa in qualunque modo supportare la presenza illegale di Israele in quel Territorio;
3. adottare provvedimenti adeguati per **impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento** che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nel Territorio palestinese occupato;
4. attivarsi, in sede europea, per chiedere e ottenere la **sospensione dell'Accordo di associazione con Israele**, che dovrebbe essere basato sul rispetto dei diritti umani e dei valori democratici;
5. farsi portavoce di e sostenere sul piano internazionale qualunque **iniziativa politica volta a fare pressione sullo Stato di Israele**, con l'obiettivo di indurlo a desistere dalla commissione dei gravi illeciti internazionali di cui si è reso responsabile;
6. collaborare in modo proattivo e tempestivo con altri Stati e meccanismi di giustizia internazionale che intraprendono indagini e azioni penali su presunti crimini di diritto internazionale commessi a Gaza o in Israele, compresa la Corte penale internazionale.
7. valutare, anche in sede europea, l'adozione di **misure restrittive** contro la leadership militare e politica israeliana (es. congelamento dei beni, *travel ban*) analoghe a quelle che sono state adottate contro la Russia e l'*establishment* russo, a seguito dell'illecita invasione dell'Ucraina.

PRESO ATTO CHE:

Nel quadro degli obblighi statuali così delineati, si colloca la posizione degli **enti territoriali**. Anche questi ultimi sono, infatti, tenuti ad assicurare l'attuazione di tali obblighi nella misura in cui essi intercettano competenze e prerogative loro proprie.

L'art. 117 comma 2, lett. a) Cost., per come modificato dalla l. cost. n. 3/2001, rimette certamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la politica estera, i rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento internazionale inclusa l'Unione europea, ma le Regioni e gli stessi enti locali non vi sono del tutto estranei. E ciò è quanto discende, innanzitutto, dal riformato **art. 114 Cost.**, che riconosce ormai a tutti gli enti sub-statali – Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni – la natura di enti costitutivi della Repubblica in una condizione di parità con lo Stato medesimo.

Il rispetto e l'attuazione delle norme internazionali, d'altro canto, sono doveri cui sono tenuti appunto anche gli **enti locali**, secondo quanto previsto già dall'**art. 2 del d.lgs. n. 112/1998**.

La c.d. Legge La Loggia, **l. n. 131/2003**, attribuisce, del resto, all'**art. 6 u.c.**, un potere estero, sia pure più circoscritto, a **Comuni, Province e Città metropolitane**, ammettendo che anche questi enti possano svolgere **attività di mero rilievo internazionale** nelle materie loro attribuite.

E cosa debba intendersi per attività di mero rilievo internazionale è aspetto già chiarito dalla Corte costituzionale sin dalla nota sent. nr. 179/1987, che ne ha riconosciuto la natura di **catalogo aperto**.

A titolo perciò meramente esemplificativo vi possono rientrare tutte quelle attività già elencate nel d.p.r. 31 marzo 1994, nonché quelle ulteriori che potrebbero essere identificate dalle stesse autonomie locali con la sola eccezione della stipula di veri e propri accordi internazionali.

Tra le attività di mero rilievo internazionale – a norma del d.p.r. ora citato – possono quindi essere menzionate quelle concernenti: *a)* studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera; *b)* visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive Regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine. E ad esse, ancora, possono aggiungersi anche la partecipazione ad eventi e manifestazioni promozionali e tutte quelle **attività promozionali**, collegate a competenze degli enti locali, **tese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale**.

Va da sé, pertanto, che rispetto ad esse gli enti territoriali possono anche decidere di assumere una condotta omissiva, ovvero rifiutarsi di porre in essere rapporti internazionali di questo tipo quando sia coinvolto, a vario titolo, lo Stato di Israele.

Il consigliere Ceci avrebbe preferito un intervento in relazione alle altre guerre, conflitti e crisi umanitarie. Tutti esprimono lo sdegno per la situazione di Gaza.

Il Consiglio Comunale con votazione unanime favorevole legalmente resa da numero 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Che questo Comune, per le ragioni innanzi esposte e nel rispetto dei limiti dati dalle proprie competenze:

**1)** effettui una tempestiva ricognizione di tutte quelle attività promozionali, di scambio commerciale, culturale e sociale, nonché delle attività di mero rilievo internazionale con lo Stato di Israele oggetto di richiamo per le sue condotte da parte della Corte Internazionale di Giustizia;

**2)** si astenga dal concludere e provveda a sospendere qualunque eventuale accordo economico, commerciale, culturale e di ogni altra natura con le aziende ed istituzioni provenienti dalle colonie illegali, o che abbiano qualunque tipo di interesse nelle stesse;

**3)** garantisca una adeguata accoglienza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi in fuga dal conflitto e incentivi la cooperazione con i presidi sanitari nel territorio occupato, in *primis* nella Striscia di Gaza;

**4)** provveda ad esplicitare nelle forme e nei modi più opportuni e nei limiti delle proprie competenze ogni forma di sostegno e solidarietà al popolo palestinese e la condanna delle condotte criminali israeliane, ad esempio:

- ⑩ ponendo particolare attenzione nella richiesta di concessione di patrocinio a eventi culturali o sportivi, in particolare quando tali iniziative sono patrocinati, finanziati o sostenuti dall'Ambasciata di Israele, dal governo israeliano o da sue emanazioni ufficiali;
- ⑩ esponendo nei palazzi istituzionali manifesti, striscioni o grafiche a sostegno del cessate il fuoco e della pace e contro apartheid e crimini internazionali;

- ⑩ organizzando, promuovendo e partecipando ad eventi e tavole rotonde per sostenere il cessate il fuoco e il rispetto delle ordinanze e dei pareri della CIG, delle raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'ONU e in generale la centralità del diritto internazionale e dei meccanismi di giustizia ad esso afferenti;
  - ⑩ incentivando le relazioni con enti territoriali omologhi palestinesi nel Territorio occupato;
  - ⑩ sostenendo, incentivando e valorizzando ogni forma di cooperazione con le organizzazioni della società civile palestinese e le istituzioni culturali palestinesi presenti nel Territorio occupato;
  - ⑩ sostenendo il lavoro dei difensori dei diritti umani e delle associazioni e delle reti israeliane e palestinesi che promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nel Territorio palestinese occupato.
- 5) si attivi, soprattutto in caso di intreccio di competenze, nelle sedi di raccordo istituzionali (CAL, Conferenza Unificata, etc.) e amministrative (cabine di regia, tavoli di concertazione, conferenze di servizi, etc.) più opportune, nonché tramite le proprie associazioni rappresentative (ANCI e UPI), affinché il rispetto degli obblighi internazionali di cui sopra sia assicurato anche a livello statale, di Unione europea e delle altre organizzazioni sovranazionali di cui l'Italia è membro.

**Il Consiglio Comunale con votazione unanime favorevole legalmente resa da numero 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000.**

Area	AREA VIGILANZA
Ufficio	
Proponente	

<b>OGGETTO:</b>	Enti Territoriali per la Palestina
-----------------	------------------------------------

PREMESSO CHE:

La situazione nel Territorio palestinese occupato appare ogni giorno più drammatica.

Nella **Striscia di Gaza**, la risposta militare israeliana agli attacchi di Hamas e Jihad islamica del 7 ottobre 2023 al 6 giugno 2025 ha mietuto 54.607 vittime palestinesi, almeno il 55% delle quali sono donne, anziani e minori. Il 92% delle unità abitative è distrutto o gravemente danneggiato; almeno 1.1 milioni di persone hanno bisogno urgente di un riparo, e le restrizioni all'accesso degli aiuti umanitari imposte da Israele rendono estremamente difficile procurarsi beni di prima necessità quali acqua, cibo e medicinali. La violenza militare non ha risparmiato gli ospedali: solo 17 delle 36 strutture ospedaliere della Striscia sono (parzialmente) funzionanti e i restanti presidi sanitari non sono in grado di garantire le cure essenziali, a causa delle precarie condizioni di sicurezza e della scarsità delle forniture mediche. Tra le 10.500 e le 12.500 persone, tra cui almeno 4.000 bambini, hanno urgente bisogno di essere evacuati per ricevere cure mediche non disponibili nella Striscia. (<https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-4-june-2025>).

In **Cisgiordania e a Gerusalemme est**, le misure repressive dell'Autorità occupante che da 58 anni condizionano la vita dei palestinesi sono state ulteriormente inasprite, portando all'uccisione di almeno 986 palestinesi, all'arresto di almeno 17.000 presunti membri della resistenza palestinese, alla deportazione o al trasferimento forzato di almeno 40.000 persone, incluse migliaia di donne e bambini. La violenza dei coloni dilaga nell'indifferenza, se non con la connivenza, delle truppe occupanti (<https://www.ochaopt.org/content/west-bank-monthly-snapshot-casualties-property-damage-and-displacement-april-2025>, 27 maggio 2025 e <https://www.arabnews.com/node/2600846/middle-east>, 15 maggio 2025).

La condotta israeliana è stata aspramente criticata, fra gli altri, dal Segretario generale Antonio Guterres, da diversi Rappresentanti speciali delle Nazioni Unite, dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU, oltreché dalla Commissione indipendente d'inchiesta per il Territorio palestinese occupato.

CONSIDERATO CHE:

Il 19 luglio 2024, la **Corte internazionale di giustizia (CIG)** delle Nazioni Unite ha reso (su richiesta dell'Assemblea generale) un **parere sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e prassi d'Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est**. La CIG ha riconosciuto che la costruzione e l'espansione delle colonie, la restrizioni alla libertà di movimento e le demolizioni di proprietà palestinesi nel Territorio palestinese occupato, la costruzione del Muro, le confische e requisizioni di terreni palestinesi, l'estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme est e nelle colonie, l'adozione di leggi discriminatorie nei confronti dei Palestinesi, lo sfruttamento delle risorse naturali e le deportazioni forzate dei Palestinesi non costituiscono solamente una violazione delle norme internazionali sull'occupazione, ma integrano anche una violazione grave del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l'uso della forza e dell'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l'apartheid. Tali prassi e politiche hanno reso **illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato**. Ne discende, secondo la Corte, l'obbligo per Israele di porre fine, il più rapidamente possibile, alla sua presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, ritirando le proprie truppe, e smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese. E si tratta, peraltro, di un obbligo assoluto, che non può essere condizionato in alcun modo all'esito del negoziato con i Palestinesi, né alle ragioni di sicurezza invocate da Israele.

Come chiarito dalla stessa Corte, del resto, l'accertamento della responsabilità israeliana per queste gravi violazioni di norme di diritto internazionale cogente comporta anche una serie di importanti **conseguenze in capo agli Stati terzi**. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, essi hanno infatti l'**obbligo di non riconoscere** come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, e sono tenuti a **non prestare aiuto o assistenza** al mantenimento di tale situazione. Essi devono inoltre **cooperare per porre fine a tale situazione**. La rilevanza di tali obblighi è stata ribadita anche dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024.

VISTO CHE:

Al contempo, l'accertamento dell'esistenza di un rischio imminente di **genocidio** effettuato dalla CIG nell'**ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024**, nell'ambito della controversia *Sudafrica c. Israele*, sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l'Italia), sui quali grava l'obbligo di **fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso**.

Come, inoltre, la stessa CIG ha riconosciuto nell'**ordinanza cautelare resa il 30 aprile 2024** nella controversia *Nicaragua c. Germania*, il diritto internazionale impone agli Stati terzi obblighi precisi in relazione al trasferimento di armi ad una parte in conflitto, allo scopo di evitare il rischio che tali armi vengano utilizzate in violazione del diritto internazionale umanitario e della Convenzione contro il genocidio.

RITENUTO CHE:

In attuazione di questi obblighi, lo Stato italiano è tenuto a:

1. **interrompere qualunque fornitura di armi, componenti d'arma, tecnologie e servizi militari** allo Stato di Israele;
2. **rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele**, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l'esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall'intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale che riguardi il Territorio palestinese occupato o parte di esso che possa in qualunque modo supportare la presenza illegale di Israele in quel Territorio;
3. adottare provvedimenti adeguati per **impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento** che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nel Territorio palestinese occupato;
4. attivarsi, in sede europea, per chiedere e ottenere la **sospensione dell'Accordo di associazione con Israele**, che dovrebbe essere basato sul rispetto dei diritti umani e dei valori democratici;
5. farsi portavoce di e sostenere sul piano internazionale qualunque **iniziativa politica volta a fare pressione sullo Stato di Israele**, con l'obiettivo di indurlo a desistere dalla commissione dei gravi illeciti internazionali di cui si è reso responsabile;
6. collaborare in modo proattivo e tempestivo con altri Stati e meccanismi di giustizia internazionale che intraprendono indagini e azioni penali su presunti crimini di diritto internazionale commessi a Gaza o in Israele, compresa la Corte penale internazionale.
7. valutare, anche in sede europea, l'adozione di **misure restrittive** contro la leadership militare e politica israeliana (es. congelamento dei beni, *travel ban*) analoghe a quelle che sono state adottate contro la Russia e l'*establishment* russo, a seguito dell'illecita invasione dell'Ucraina.

PRESO ATTO CHE:

Nel quadro degli obblighi statuali così delineati, si colloca la posizione degli **enti territoriali**. Anche questi ultimi sono, infatti, tenuti ad assicurare l'attuazione di tali obblighi nella misura in cui essi intercettano competenze e prerogative loro proprie.

L'art. 117 comma 2, lett. a) Cost., per come modificato dalla l. cost. n. 3/2001, rimette certamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la politica estera, i rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento internazionale inclusa l'Unione europea, ma le Regioni e gli stessi enti locali non vi sono del tutto estranei. E ciò è quanto discende, innanzitutto, dal riformato **art. 114 Cost.**, che riconosce ormai a tutti gli enti sub-statali – Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni – la natura di enti costitutivi della Repubblica in una condizione di parità con lo Stato medesimo.

Il rispetto e l'attuazione delle norme internazionali, d'altro canto, sono doveri cui sono tenuti appunto anche gli **enti locali**, secondo quanto previsto già dall'**art. 2 del d.lgs. n. 112/1998**.

La c.d. Legge La Loggia, **l. n. 131/2003**, attribuisce, del resto, all'**art. 6 u.c.**, un potere estero, sia pure più circoscritto, a **Comuni, Province e Città metropolitane**, ammettendo che anche questi enti possano svolgere **attività di mero rilievo internazionale** nelle materie loro attribuite.

E cosa debba intendersi per attività di mero rilievo internazionale è aspetto già chiarito dalla Corte costituzionale sin dalla nota sent. nr. 179/1987, che ne ha riconosciuto la natura di **catalogo aperto**.

A titolo perciò meramente esemplificativo vi possono rientrare tutte quelle attività già elencate nel d.p.r. 31 marzo 1994, nonché quelle ulteriori che potrebbero essere identificate dalle stesse autonomie locali con la sola eccezione della stipula di veri e propri accordi internazionali.

Tra le attività di mero rilievo internazionale – a norma del d.p.r. ora citato – possono quindi essere menzionate quelle concernenti: *a)* studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera; *b)* visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive Regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine. E ad esse, ancora, possono aggiungersi anche la partecipazione ad eventi e manifestazioni promozionali e tutte quelle **attività promozionali**, collegate a competenze degli enti locali, **tese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale**.

Va da sé, pertanto, che rispetto ad esse gli enti territoriali possono anche decidere di assumere una condotta omissiva, ovvero rifiutarsi di porre in essere rapporti internazionali di questo tipo quando sia coinvolto, a vario titolo, lo Stato di Israele. Tutto ciò premesso,

#### SI PROPONE DI DELIBERARE

Che questo Comune, per le ragioni innanzi esposte e nel rispetto dei limiti dati dalle proprie competenze:

- 1) effettui una tempestiva ricognizione di tutte quelle attività promozionali, di scambio commerciale, culturale e sociale, nonché delle attività di mero rilievo internazionale con lo Stato di Israele oggetto di richiamo per le sue condotte da parte della Corte Internazionale di Giustizia;
- 2) si astenga dal concludere e provveda a sospendere qualunque eventuale accordo economico, commerciale, culturale e di ogni altra natura con le aziende ed istituzioni provenienti dalle colonie illegali, o che abbiano qualunque tipo di interesse nelle stesse;
- 3) garantisca una adeguata accoglienza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi in fuga dal conflitto e incentivi la cooperazione con i presidi sanitari nel territorio occupato, in *primis* nella Striscia di Gaza;
- 4) provveda ad esplicitare nelle forme e nei modi più opportuni e nei limiti delle proprie competenze ogni forma di sostegno e solidarietà al popolo palestinese e la condanna delle condotte criminali israeliane, ad esempio:

- ⌚ ponendo particolare attenzione nella richiesta di concessione di patrocinio a eventi culturali o sportivi, in particolare quando tali iniziative sono patrocinati, finanziati o sostenuti dall'Ambasciata di Israele, dal governo israeliano o da sue emanazioni ufficiali;
  - ⌚ esponendo nei palazzi istituzionali manifesti, striscioni o grafiche a sostegno del cessate il fuoco e della pace e contro apartheid e crimini internazionali;
  - ⌚ organizzando, promuovendo e partecipando ad eventi e tavole rotonde per sostenere il cessate il fuoco e il rispetto delle ordinanze e dei pareri della CIG, delle raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'ONU e in generale la centralità del diritto internazionale e dei meccanismi di giustizia ad esso afferenti;
  - ⌚ incentivando le relazioni con enti territoriali omologhi palestinesi nel Territorio occupato;
  - ⌚ sostenendo, incentivando e valorizzando ogni forma di cooperazione con le organizzazioni della società civile palestinese e le istituzioni culturali palestinesi presenti nel Territorio occupato;
  - ⌚ sostenendo il lavoro dei difensori dei diritti umani e delle associazioni e delle reti israeliane e palestinesi che promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nel Territorio palestinese occupato.
- 5) si attivi, soprattutto in caso di intreccio di competenze, nelle sedi di raccordo istituzionali (CAL, Conferenza Unificata, etc.) e amministrative (cabine di regia, tavoli di concertazione, conferenze di servizi, etc.) più opportune, nonché tramite le proprie associazioni rappresentative (ANCI e UPI), affinché il rispetto degli obblighi internazionali di cui sopra sia assicurato anche a livello statale, di Unione europea e delle altre organizzazioni sovranazionali di cui l'Italia è membro.

Si propone di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000.

# **COMUNE DI LUCO DEI MARSI**

**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000**

## **SETTORE PROPONENTE: AREA VIGILANZA**

<b>OGGETTO:</b>	Enti Territoriali per la Palestina
-----------------	------------------------------------

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere tecnico.

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto, come segue:

Il Vice Sindaco

**F.TO GIOVANNONE GIORGIO**

Il Consigliere

**F.TO GIOVANNONE GIORGIO**

Il Segretario Comunale

**F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO**

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Il **31/07/2025** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di **Consiglio Comunale N.ro 24 del 31/07/2025** con oggetto: **Enti Territoriali per la Palestina**

e vi resterà affissa per **15** ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

LUCO DEI MARSI, li 31/07/2025

Il Firmatario della Pubblicazione

**F.TO DOTT.SSA FAENZA GIUSEPPINA**

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2025 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

LUCO DEI MARSI, li 31/07/2025

Il Firmatario dell'Esecutività

**F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO**